

15

**REGIONE DELLA PUGLIA**

**ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE**

ADUNANZA DEL 22 Luglio 1986

N. 250 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Consorti per lo sviluppo industriale e di servizi reali alle imprese"

L'anno millenovecento ottantasei il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 10,00 in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

**CONSIGLIO REGIONALE**

sotto la presidenza del Sig. prof. Nicola Di Cagno

Vice Presidenti i sigg. dott. Mario Annese - prof. Nicola Occhiofino

Consiglieri Segretari i sigg. avv. Giorgio Bortone

e con l'assistenza:

- del ~~Coordinatore del Settore~~ della Segreteria del Consiglio F.F. Silvana Vernola

- del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti
1) ABBATI Giuseppe	h	
2) AFFATATO Giuseppe		h
3) ANNESE Mario	h	
4) APRILE Leonardo	h	
5) ARMENISE Nicola	h	
6) AUGELLI Raffaele	h	
7) BELLOMO Michele	h	
8) BINETTI Vincenzo	h	
9) BORGIA Franco		h
10) BORTONE Giorgio	h	
11) BRUNO Antonio	h	
12) CAPOZZA Emanuele	h	
13) CAVALLO Antonio	h	
14) COLASANTO Giuseppe	h	
15) CONVERTINO Cosimo		h
16) <del>MANSUETO Nicola</del>	h	
17) <del>LIUZZI Francesco</del>	h	
18) DI CAGNO Nicola	h	
19) DI GIOIA Pasquale	h	
20) DI GIUSEPPE Cosimo	h	
21) DI RODI Nicola	h	
22) <del>MARROCCOLI Tommaso</del>	h	
23) FAZIO Lorenzo	h	
24) FESTINANTE Luigi	h	
25) FITTO Salvatore	h	

	Presenti	Assenti
26) FORTUNATO Loris	h	
27) GODELLI Silvia	h	
28) IAFRATE Zenone	h	
29) LIA Cesare	h	
30) MARIELLA Vito		h
31) MARINELLI Fernando	h	
32) MARTELLOTTA Giuseppe	h	
33) MARZO Corradino	h	
34) MASSAFRA Isabella	h	
35) MASTRANGELO Giovanni	h	
36) MONFREDI Angelo	h	
37) OCCHIOFINO Nicola	h	
38) PAOLUCCI Roberto	h	
39) PICCIGALLO Benito	h	
40) PIZZICOLI Michele		h
41) PUGLIESE Girolamo	h	
42) RIZZO Marcello	h	
43) ROSSI Angelo		h
44) SAPONARO Francesco	h	
45) SILVESTRI Francesco	h	
46) SIMONE Mauro	h	
47) STRAZZERI Marcello		h
48) TARRICONE Luigi	h	
49) TEDESCO Alberto	h	
50) ZINGRILLO Giuseppe	h	

A relazione del Sig. Presidente, il quale informa la  
Assemblea che novantacinquesimo argomento iscritto all'ordine del gior-  
no è il disegno di legge "ConSORZI per lo sviluppo industriale e di ser-  
vizi reali alle imprese".

Dà la parola al reattore per la IV Commissione consiliare permanen-  
te, Cons. Cavallo.

- OMISSIS -

Segue la discussione generale.

- OMISSIS -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla vota-  
zione della legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- OMISSIS -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte  
l'Assemblea che si deve procedere alla approvazione della legge nel suo  
complesso.

Seguono le dichiarazioni di voto.

- OMISSIS -

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

- udita e fatta propria la relazione al disegno di legge;
- preso atto della discussione generale e delle dichiarazioni di voto;
- sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli ar-  
ticoli;
- a maggioranza di voti, con l'astensione dei Gruppi PCI e MSI, espressi  
ed accertati per alzata di mano,

#### D E L I B E R A

di approvare, così come approva, il disegno di legge "ConSORZI per lo  
sviluppo industriale e di servizi reali alle imprese", nel testo allega-  
to alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

Il Cons. Tedesco chiede che il provvedimento venga dichiarato ur-  
gente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127

della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia. Posta ai  
voti, la richiesta è approvata all'unanimità.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

F.to (avv. Giorgio Bortone)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.

F.to (Silvana Vernola)

Legge regionale

"ConSORZI per lo sviluppo industriale e di servizi reali alle imprese"

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

1. La Regione Puglia, in attuazione dell'art. 65 del D.P.R. 24.7.77, n. 616, disciplina l'assetto dei Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale operanti in Puglia e costituiti ai sensi dell'art. 50 e seguenti del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6.3.78, n. 218 e successive modifiche.
2. I predetti Enti assumono la denominazione di "ConSORZI per lo sviluppo industriale e di servizi reali alle imprese".
3. Ad essi partecipano i Comuni, le Province, le Comunità Montane, le Camere di Commercio, industria, artigianato, agricoltura e la Finpuglia, gli Enti pubblici economici finanziari e di ricerca operanti nel territorio.
4. I Consorzi di cui ai commi precedenti hanno durata indefinita, fatte salve le disposizioni legislative vigenti in materia.

5. Con successiva legge potranno essere ridefiniti gli am  
biti territoriali per la costituzione di nuovi Consorzi anche  
alla luce dell'aggiornamento del Piano regionale di sviluppo.  
(approvato a maggioranza di voti, con l'astensione dei Gruppi PCI e MSI)

Art. 2

1. Le funzioni e le attribuzioni dei Consorzi sono quelle  
previste dal T.U. 6.3.78, n. 218 e dalla legge 1.3.86, n. 64.

2. I Consorzi, ferma restando l'autonomia dell'esercizio  
delle funzioni di cui al comma precedente, concorrono a rea-  
lizzare gli interventi regionali volti al riequilibrio terri-  
toriale del sistema produttivo secondo gli indirizzi e le di-  
rettive del Piano regionale di sviluppo, il coordinamento ed  
il controllo degli Organi regionali indicati negli articoli  
seguenti.

3. A tal fine di Consorzi provvedono in particolare:

- 1) All'acquisizione e sistemazione di aree per nuovi insedia-  
menti produttivi e per la realizzazione di attività produt  
tive che necessitano di trasferimento;
- 2) alla progettazione, esecuzione, gestione e manutenzione di  
opere, di attrezzature, di servizi di interesse di uso co-  
mune, realizzando complessi polifunzionali e integrati con  
alcune attività decentrate di interesse preminente per le  
imprese dell'area;
- 3) alla cessione in uso/dn'proprietà a imprese industriali e  
artigianali e loro consorzi, delle aree e degli altri immo-  
bili a qualsiasi altro titolo acquisiti;

- 4) ad esercitare attività di promozione e di assistenza alle iniziative industriali ed artigianali, incentivando forme associative tra le imprese e gli stessi enti locali, comunità montane, la FINPUGLIA per realizzare i seguenti interventi sulla base di specifiche convenzioni:
- a) divulgazione dell'innovazione tecnologica di interesse delle imprese dell'area;
  - b) assistenza tecnica;
  - c) servizi in comune tendenti ad avviare processi di integrazione tra i cicli produttivi delle imprese, costituzione di banche dati e servizi di informazione;
  - d) marketing;
- 5) alla installazione, nelle aree o zone industriali, di impianti e servizi contro l'inquinamento atmosferico e per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti solidi e fanghi.

(approvato a maggioranza di voti con l'astensione dei Gruppi PCI e MSI)

Art. 3

1. I mezzi finanziari di cui i Consorzi possono disporre sono costituiti, oltre che dalle fonti indicate nei propri Statuti:
- a) da fondi straordinari concessi dalla Regione per la realizzazione e la manutenzione di opere e di servizi e per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 2 della presente legge;
  - b) da fondi regionali o statali e della Comunità Economica Europea appositamente destinati alla realizzazione, la gestione e la manutenzione di infrastrutture, di centri e servizi commerciali, di rustici industriali, di ogni altro servizio rea

- le alle imprese e di servizi sociali, nonchè all'acquisizio-  
ne di terreni occorrenti per gli insediamento e di infra-  
strutture di interesse collettivo;
- c) da finanziamenti concessi da Istituti di credito anche a me-  
dio termine;
  - d) dalla vendita e concessione in uso delle aree;
  - e) dalla gestione delle opere e da prestazione di servizi a fa-  
vore delle imprese allocate nelle aree dei Consorzi. Detti  
corrispettivi saranno riscossi dai Consorzi attraverso i ruo-  
li, da redigersi entro il 31 agosto di ogni anno, in confor-  
mità dei disposti del T.U. 14.4.1910, n. 639. Per l'otteni-  
mento di mutui da parte di Istituti di credito concessi in  
attuazione del citato T.U. sulle leggi per il Mezzogiorno,  
la Regione può prestare garanzia, sempre che si tratti di o-  
pere di cui al precedente punto b), approvate dai competen-  
ti Organi regionali;
  - f) dai proventi derivanti dalla gestione dei fondi di cui alle  
lettere precedenti.

(Approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PCI e MSI)

Art. 4

1. Sono organi dei Consorzi:
  - a) l'Assemblea generale dei rappresentanti degli Enti parteci-  
panti di cui al precedente art. 1;
  - b) il Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea gene-  
rale nel proprio seno;

- c) il Presidente, eletto dall'Assemblea generale nel proprio seno;
  - d) il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, composto di tre membri effettivi e tre supplenti, designati in ragione di uno effettivo e uno supplente dalla Giunta regionale, fra iscritti nell'apposito Albò.
2. Il componente effettivo designato dalla Giunta regionale assume le funzioni di Presidente del Collegio.

(approvato a maggioranza di voti con l'astensione dei Gruppi PCI e MSI)

Art. 5

1. La durata in carica degli Organi di cui all'articolo precedente è stabilita in cinque esercizi.
2. Le funzioni attribuite agli organi stessi sono quelle indicate nello Statuto.

(approvato a maggioranza di voti con l'astensione dei Gruppi PCI e MSI)

Art. 6

1. Il Consiglio regionale, entro 90 giorni <sup>data di</sup> ~~dalla~~ entrata in vigore della presente legge, su proposta della Giunta regionale, delibera i criteri e le priorità per l'attuazione degli interventi relativi.



2. Entro il 30 settembre di ogni anno successivo a quello di entrata in vigore della legge i Consorzi, presentano alla Giunta regionale -Assessorato Industria, Commercio e Artigianato- il proprio programma d'intervento in coerenza con i criteri approvati dal Consiglio regionale e la relativa richiesta di contributi.

3. Il Consiglio regionale, approva il piano annuale degli interventi da realizzare, in conformità del quale la Giunta regionale delibera la concessione dei contributi ai Consorzi.

4. Nel primo anno di attuazione della presente legge le domande di cui al secondo comma vanno presentate entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia della delibera prevista al primo comma del presente articolo.

(approvato a maggioranza di voti con l'astensione dei Gruppi PCI e MSI)

#### Art. 7

1. Il Presidente della Giunta regionale nomina, con Decreto, il Collegio dei revisori dei conti e il Commissario "ad acta", nei casi e nelle forme indicate nella presente legge e nello Statuto dei Consorzi di sviluppo industriale.

(approvato a maggioranza di voti con l'astensione dei Gruppi PCI e MSI)

Art. 8

1. I Consorzi sono tenuti ad adeguare i propri Statuti alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
2. A tale scopo il Consiglio regionale approva entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno Statuto tipo.
3. Gli Statuti sono promulgati con Decreto del Presidente della Giunta regionale da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
4. La erogazione delle provvidenze regionali previste dalla presente legge è subordinata all'entrata in vigore dello Statuto del Consorzio.
5. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione del Consorzio ivi compreso il controllo del bilancio, secondo quanto disposto dalla L.R. n. 25/85.
6. Nell'esercizio del potere di vigilanza, il Presidente della Giunta regionale, sentita la medesima, o l'Assessore al ramo, se delegato, può: disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli Enti; provvedere, previa diffida agli organi dei Consorzi, al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di leggi e di regolamenti.
7. Il Presidente della Giunta regionale, altresì, scioglie gli organi dei Consorzi per gravi violazioni di legge e regolamenti, per persistenti inadempienze su atti dovuti, per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti.
8. Contestualmente il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabili per una sola volta, entro il quale si deve procedere al rinnovo degli organi del Consorzio.

(approvato a maggioranza di voti con l'astensione dei Gruppi PCI e MSI)

Art. 9

( Norma transitoria )

1. I Consorzi funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge oltre alle risorse finanziarie di cui al precedente art. 3, possono usufruire di contributi regionali comunque entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, finalizzati al concorso per il ripiano delle passività pregresse.

2. A tale fine i Consorzi dovranno presentare apposito programma di ripianamento corredato dal Conto consuntivo relativo al 1985.

(approvato a maggioranza di voti con l'astensione dei Gruppi PCI e MSI)

Art. 10

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge si farà fronte con le seguenti variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986:

PARTE I - Entrate -

Variazioni in aumento:

	Competenza	Cassa
- Cap. 1021000 "Quota regionale del fondo comune di cui all'art.8 della legge 16.5.1970, n.281 e successive modificazioni"	L.1.000.000.000=	L.1.000.000.000=

PARTE II - Spesa -

	Competenza	Cassa
<u>Variazioni in aumento:</u>		
- Cap.0602060 (c.n.i.) "Fondo regionale per gli investimenti ai Consorzi per lo sviluppo industriale e di servizi reali alle imprese L.R." "	L.1.000.000.000=	L.1.000.000.000=
- Cap.0602080 (c.n.i.) "Fondo regionale per interventi di gestione ai Consorzi per lo sviluppo industriale e di servizi reali alle imprese L.R." "	L.1.000.000.000=	L.1.000.000.000=
<u>Variazione in diminuzione:</u>		
-Cap.1602040 "Fondo per il finanziamento di spese derivanti da leggi regionali in corso di adozione. Spese in c/capitale"	L.1.000.000.000=	L.1.000.000.000=

2. Per gli anni successivi si provvederà con stanziamenti determinati annualmente in sede di approvazione dei bilanci regionali.

(approvato a maggioranza di voti con l'astensione dei Gruppi PCI e MSI)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

F.to (avv. Giorgio Bortone)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.

F.to (Silvana Vernola)